



Scuola Secondaria di Primo Grado
"Carlo Gallozzi"

Cod. Fisc.: 93103730615 ~ Viale Kennedy, 37/39 - 81055 S.Maria C.V. (CE) ~ Tel. 0823-795922 Fax 0823-841790
E-MAIL: cemm189008@istruzione.it; PEC: cemm189008@pec.istruzione.it; SITO: <https://scuolacarlogallozzi.edu.it/>



Ai Docenti
Alle Famiglie degli alunni delle classi TERZE
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al Sito Web
Agli Atti

**CRITERI PER LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE
DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

A.S. 2022/2023

+

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Decreto Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;*
- *Decreto Legislativo n. 59 del 19 Febbraio 2004, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53*
- *Decreto Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;*
- *Decreto Ministeriale prot. n. 5669 del 12 luglio 2011, Disposizioni attuative della Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;*
- *Circolare Ministeriale prot. n. 3080 del 5 giugno 2013, Istruzioni a carattere permanente relative allo svolgimento degli Esami di Stato a conclusione del Primo Ciclo di Istruzione;*
- *Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato;*
- *Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;*
- *Nota MIUR protocollo n. 1865 del 10 ottobre 2017, Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;*
- *Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 Febbraio 2023, Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa.*



A.S. 2022/2023

INDICE

1. Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione	pag.3
2. Attribuzione voto di ammissione	pag.3
3. Prove d'esame.....	pag.4
3. Attribuzione del voto finale.....	pag.6
4. Criteri per l'attribuzione della lode	pag.6
5. Certificazioni delle competenze.....	pag.8

Allegati

- Allegato A- Criteri valutazione prova scritta relativa alle competenze di italiano
- Allegato B- Criteri valutazione prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- Allegato C- Criteri valutazione prova scritta relativa alle competenze delle lingue straniere
- Allegato D- Criteri di valutazione Colloquio

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di Scuola Secondaria di I grado sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline – in presenza dei seguenti requisiti (in base a quanto previsto dall'art.6 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato e dalla Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2023, Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa):

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di I grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti;***
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, co.6 e 9bis, del Decreto Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;***
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile o nella eventuale sessione suppletiva, alle prove nazionali di Italiano, Matematica ed Inglese predisposte dall'INVALSI.***

Si precisa che il risultato delle prove INVALSI non incide sul voto finale dell'Esame di Stato.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare – a maggioranza e con adeguata motivazione – sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non ammissione dello studente all'Esame di Stato, anche in presenza dei requisiti previsti dalla norma (frequenza e comportamento).

Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire allo studente un voto di ammissione anche inferiore a sei decimi (Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 febbraio 2023, Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa)

In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto.

ATTRIBUZIONE VOTO DI AMMISSIONE

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'art. 6, co. 5 del Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato: *“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno”*.

L'ammissione all'esame è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, con adeguata motivazione, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art. 2, co. 2 e 4 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione) attribuendo all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi. In presenza di una o più insufficienze, il Consiglio di Classe può prendere in considerazione, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. La decisione potrà essere presa a maggioranza (art.2 co.2 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione).

Il voto di ammissione verrà deliberato in sede di scrutinio finale come da Regolamento dello stesso.

PROVE D'ESAME

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere tre prove scritte, ovvero:

- **prova relativa alle competenze di italiano** in ottemperanza all'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: **durata di 4 ore**, per la quale è previsto l'uso di dizionari monolingue e dei sinonimi e contrari;
- **prova relativa alle competenze logico-matematiche** in ottemperanza all'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: **durata di 3 ore**, per la quale è consentito l'uso della calcolatrice scientifica non programmabile e degli strumenti per il disegno geometrico (righello, squadrette, goniometro, compasso);
- **prova relativa alle competenze delle due lingue straniere** studiate nel triennio in ottemperanza all'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: articolata in due sezioni della durata di 1 ora e 20 minuti ciascuna. **La valutazione sarà espressa con voto unico frutto della media delle due prove.** È consentito l'uso del dizionario bilingue.

Nella predisposizione delle prove scritte sarà necessario graduare la difficoltà inserendo in ogni prova una parte semplice e accessibile ad ogni candidato, in modo che ognuno possa affrontarla con tranquillità.

La commissione definisce i criteri di valutazione della prova d'esame allegati alla presente e deliberati nella seduta del CD del 15/05/2023, tenendo a riferimento quanto indicato all'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia da somministrare ai candidati, tra quelle proposte dai docenti della disciplina coinvolta .,

Prova scritta relativa alle competenze di Italiano

Secondo la normativa vigente la prova scritta relativa alle competenze di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Tale prova è disciplinata dall'art. 7 co.2-4 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: la commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al co. 2 del predetto Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

Secondo la normativa vigente la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è volta ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni: dati e previsioni. Tale prova è disciplinata dall'art. 8 co. 2-5 del del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: la commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Prova scritta relativa alle competenze delle due lingue straniere studiate nel corso del triennio (inglese e francese)

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per il francese.

Le tracce possono fare riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
2. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
3. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
4. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
5. sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

Colloquio

Viene condotto collegialmente dall'intera sottocommissione esaminatrice e non sarà la somma di distinti colloqui, ma dovrà consentire di valutare la maturazione globale del candidato e potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate. L'esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché di quelle relative all'insegnamento dell'educazione civica così come novellato nei termini della Circolare Ministeriale n. 4155 del 7 Febbraio 2023, Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il colloquio mira a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di Educazione Civica, di cui alla Legge n. 92 del 20 Agosto 2019, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica che ha abrogato l'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione). È comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni. Gli alunni potranno avvalersi del computer per dimostrare le competenze acquisite in ambito informatico.

Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, gli scritti, il colloquio e la valutazione finale sono definiti sulla base del proprio piano educativo individualizzato (PEI).

La sottocommissione predisponde, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'Esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. I candidati con disabilità sostengono le prove d'Esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'Esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è titolo valido ai fini dell'iscrizione e per la frequenza della Scuola Secondaria di II grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Nel caso di impossibilità di svolgere la prova scritta in ambiente comune, la stessa si svolgerà in un'aula dedicata. Per i candidati con disabilità l'Esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14 co. 1-5 e co. 12 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) la realizzazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal Consiglio di Classe. Per i candidati con DSA l'Esame di Stato si svolge con le modalità previste dall'art. 14, co. 6-12 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata (Nota Ministeriale prot. n. 7885 del 9 Maggio 2018).

Per l'effettuazione delle prove scritte la sottocommissione può riservare ai candidati con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.

ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

La Commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, quest'ultima non arrotondata ed ottenuta secondo quanto indicato all'art.13 co. 1 del Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Il candidato consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione con una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con decisione assunta all'unanimità da parte della Sottocommissione e successiva ratifica della Commissione plenaria, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "NON LICENZIATO" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

(Del. n.62 del C.I. DEL 15/05/2023)

La Commissione, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, potrà attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci /decimi come voto finale, (Nota informativa M.I. del 07/02/2023), alle seguenti condizioni:

- Abbiamo conseguito dieci/decimi all'ammissione all'esame;
- Abbiamo riportato la valutazione di dieci/decimi in tutte le prove d'esame ;
- Abbiamo partecipato, durante il triennio, a concorsi indetti da Università, Miur, Agenzie accreditate (es. giochi matematici, certamen parvulorum, giochi studenteschi, concorsi poesie e narrativa, concorsi pittura e attività creative, ecc.) e/o a un'attività di ampliamento e/o potenziamento delle abilità e delle conoscenze in orario extrascolastico (es. certificazioni linguistiche come Cambridge, Delf, Progetti previsti dal PTOF, attività sportive, musicali, ecc).

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d'esame e delle sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle scuole italiane all'estero, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.

Dirigente scolastico
GIUSEPPE MINGIONE
Giuseppe Mingione